Via San Michele del Carso, 22 – 20144 Milano

Tel. +39.02.46.07.22

E-mail: studiopagani@studiopagani.net Web site: www.studiopagani.net

CIRCOLARE N° 15 DEL 29/08/2024

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance previsto dal D.Lgs. 13/2024 volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

D. Lgs 13/2024 e modifiche apportate dal decreto correttivo

Si tratta di un accordo che interessa potenzialmente 4 milioni di lavoratori autonomi e piccole imprese e che consente loro di congelare le tasse per un periodo di 2 anni. Per il biennio 2024-2025 il 31 ottobre 2024 è il termine ultimo per l'invio

telematico della dichiarazione dei redditi e per l'adesione al concordato. Nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il D.Lgs n. 108/2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il D.Lgs n. 108/2024 (cd. Correttivo) di riforma della disciplina del Concordato Preventivo biennale.

Il contribuente <u>può aderire</u> all'istituto di compliance e concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile IRAP se:

- esercita attività d'impresa, arti o professioni (anche i forfettari dal 15 luglio per i quali il concordato è annuale e non biennale)
- applica gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)
- non ha debiti tributari (riferiti al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta) o ha estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni)

Non può aderire se negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti quelli di applicazione del Concordato:

- non ha presentato (ma era tenuto a farlo) la dichiarazione dei redditi
- è stato condannato per aver commesso determinati reati (si tratta di quelli previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, dell'articolo 2621 del codice civile, degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).
- ha conseguito nel periodo 2023 redditi in tutto o in parte esenti o esclusi dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d'impresa/lavoro autonomo (regime "impatriati" ad esempio).

- ha avuto accesso nel 2024 al regime forfettario.
- per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, risultino interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale.

Come e quando si può aderire alla proposta

Per il primo anno di applicazione si può aderire entro il termine previsto per l'invio della dichiarazione (modello "Redditi").

Con il software "Il tuo ISA 2024 CPB" si calcola la proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta (rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap), dichiarando i dati degli ISA e altri dati specifici per il Concordato.

Nel reddito/valore della produzione da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze, i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (GEIE) o in società ed enti indicati nell'articolo 73 comma 1 del Tuir.

I "redditi concordati" (reddito di lavoro autonomo e d'impresa) e il "valore della produzione netta", da dichiarare nei periodi d'imposta 2024 e 2025, non possono comunque assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Sono quindi esclusi dall'opzione i contribuenti con un reddito inferiore a 2mila euro e coloro che sono passati al regime agevolato forfettario nel 2024 o hanno aperto la partita Iva nel 2023 direttamente in forfait.

Quali vantaggi si hanno?

Se si aderisce al Concordato preventivo biennale:

- si è esclusi dagli accertamenti previsti dall'art. 39 del Dpr 600/1973
- si ha diritto ai benefici premiali specifici del regime ISA (tra cui la compensazione libera dei crediti relativi a imposte dirette, IRAP e IVA, senza visto di conformità, così come l'ottenimento dei rimborsi IVA senza garanzia)

L'adesione non ha alcun effetto per l'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Quando il Concordato non è più efficace:

- se cessa l'attività;
- se modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che per la nuova attività non si applichi il medesimo ISA;
- al verificarsi di circostanze particolari (individuate con decreto del Mef) che determinano minori redditi o minori valori della produzione (in misura superiore al 30% rispetto a quelli "concordati").

Si decade dal Concordato anche quando intervengono violazioni di particolare entità (accertamento, omessi versamenti, eccetera) e se vengono a mancare le condizioni di accesso o se si verifica una causa di esclusione.

Versamenti e acconti

Il decreto correttivo ha modificato le modalità di determinazione degli acconti di cui al D.Lgs 13/2024, prevedendo una maggiorazione.

Per il 2024 (primo anno di adesione al concordato) occorre distinguere i seguenti casi:

- 1) Acconto col criterio storico
 - per l'acconto IRPEF/IRES è dovuta una maggiorazione del 10% applicata alla differenza positiva tra il reddito concordato e quello d'impresa /lavoro autonomo 2023 " normalizzato" (cioè rettificato delle componenti straordinarie)
 - per l'acconto IRAP è dovuta una maggiorazione del 3% della differenza positiva tra il valore della produzione concordato e quello dichiarato per il 2023 " normalizzato" (cioè rettificato delle componenti straordinarie)

La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda /unica rata dell'acconto (2 dicembre 2024 posto che il 30/11/2024 cade di sabato)

2) Acconto col criterio previsionale – se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 (in tal caso di ritiene si debba assumere il reddito rettificato dei componenti straordinari rilevati sul 2024), la seconda /unica rata è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito /valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (senza la maggiorazione)

Imposta sostitutiva "opzionale" sul maggior reddito concordato

La modifica più rilevante apportata dal correttivo è disciplinata dal nuovo art. 20 bis D.Lgs 13/2024, che:

- introduce un regime opzionale (dunque facoltativo)
- per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo antecedente all'ingresso nel biennio (2023 per il CPB 2024-2025).

In particolare per entrambi i periodi oggetto del concordato i contribuenti possono assoggettare la parte di reddito d'impresa/lavoro autonomo "concordato" eccedente il corrispondente reddito "normalizzato" dichiarato nel periodo 2023 ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef/Ires e relative addizionali, applicando le seguenti aliquote:

10% per punteggio ISA 2023 pari o superiore a 8

12% per punteggio ISA 2023 pari o superiore a 6 ma inferiore a 8

15% inferiore a 6

Per i contribuenti in regime forfetario, è possibile assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell'eccedenza, ovvero del 3% nel caso si tratti di start-up che gode della tassazione forfetaria del 5%.

Sia per i soggetti ISA che forfetari, in caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato appositamente rettificato.

L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

Suggeriamo quindi di contattarci nel caso di interesse per uno specifico preventivo.

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani